

23799.15



20 NOV. 2015

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 14416/2010

SEZIONE LAVORO

Cron. 23799

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. PAOLO STILE - Presidente - Ud. 21/10/2015
 Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Rel. Consigliere - PL
 Dott. ANTONIO MANNA - Consigliere -
 Dott. ADRIANA DORONZO - Consigliere -
 Dott. IRENE TRICOMI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 14416-2010 proposto da:

CASSA DI RISPARMIO X S.P.A. C.F.

X , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio dell'avvocato LIDIA SGOTTO CIABATTINI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO TOSI e ANDREA UBERTI, giusta delega in atti;

2015

3882

- ricorrente -

contro

RL C.F. X , elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 144, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLO GIUDICE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALFREDO ZABEO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

nonché contro

PP , ZG :

- intimati -

avverso la sentenza n. 557/2008 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 29/05/2009 r.g.n. 392/2006 + 1;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l'Avvocato UBERTI ANDREA per delega verbale TOSI PAOLO;

udito l'Avvocato ZABEO ALFREDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Venezia, confermando la sentenza del Tribunale di Venezia, accoglieva la domanda dei lavoratori in epigrafe proposta nei confronti della Cassa di Risparmio X S.p.A. di cui erano dipendenti, diretta ad ottenere l'accertamento del loro diritto al computo nel TFR del premio di fedeltà previsto dalla contrattazione collettiva integrativa aziendale.

A base del *decisum* la Corte del merito poneva il fondante rilievo secondo il quale il premio di fedeltà andava computato nella base del calcolo del TFR poiché trovava la propria fonte nella protrazione dell'attività lavorativa per un certo tempo ed era rigorosamente collegato allo svolgimento del rapporto di lavoro sicché aveva i requisiti di dipendenza dal rapporto stesso e di non occasionalità di cui all'art. 2120 cod. civ.

Aggiungeva, poi, la predetta Corte che dalle disposizioni dei CCNL del 1994 e del 1991 non si evinceva in modo certo ed in equivoco la volontà di escludere dal TFR un compenso, quale quello del premio di fedeltà, contraddistinto da uno scopo gratificativo e nel contempo connesso alla protrazione dell'attività lavorativa per un certo tempo.

Avverso questa sentenza la Cassa di Risparmio X S.p.A. ricorre in cassazione sulla base di due censure.

Resistono con controricorso RL

Le altre parti intimare non svolgono attività difensiva.



Vengono depositate memorie illustrative.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la prima censura la società ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2120 cc, 12 delle disp. att. delle leggi in generale in combinato disposto con il protocollo d'intesa del 21.12. 1984 e 28 CC del 3.4.1992, pone il seguente interpello: "se costituisca violazione e falsa applicazione dell'art. 2120 cc - in relazione al premio fedeltà previsto dal protocollo d'intesa sottoscritto da C e dalle OO.SS il 21.12.1984 e successivamente recepito dall'art. 28 del CC 3.4.1992 - ritenere che lo stesso, erogato una sola volta (ed in via eventuale) nel corso del rapporto di lavoro, costituisce un emolumento avente natura non occasionale ai sensi dell'art. 2120 cc solo perché avente natura retributiva e previsto per la generalità dei lavoratori che raggiungono 20 anni di anzianità".

Con il secondo motivo, la società deducendo violazione degli artt. 40 del CCNL ACRI del 19.3.1987 e 45 del CCNL ACRI del 19.12.94 in relazione all'art. 2120 cc nonché violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 cc in relazione agli artt. 40 del CCNL ACRI del 19.3.1987 e 45 del CCNL ACRI 19.12.1994, formula il seguente quesito: "se costituisca violazione e falsa applicazione dell'art. 40 CCNL ACRI 19.3.1987 (e corrispondente art. 45 del CCNL ACRI 19.12.1994) anche in relazione all'art. 2120 cc ovvero costituisca violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 cc sempre in relazione all'art. 40 CCNL ACRI 19.3.1987 (e art. 45 del CCNL ACRI 19.12.1994), ritenere che le parti sociali non abbiano inteso con dette



norme disciplinare anche la base di calcolo del TFR elencando quali voci computare (e quindi escludendo quelle non contemplate)".

Le due censure, che in quanto strettamente connesse dal punto di vista logico giuridico vanno trattate unitariamente, sono infondate.

Occorre preliminarmente rilevare che, come affermato da questa Corte in plurime occasioni, l'abbandono da parte del legislatore del 1982 della nozione di "continuità" ravvisabile nel vecchio testo dell'art. 2121 cc e la sostituzione del sistema di determinazione del trattamento di fine rapporto non più basato, come in passato, sull'ultima retribuzione percepita, ma sulla sommatoria di quote di retribuzione annue accantonate, ha condotto la prevalente giurisprudenza a non assegnare rilievo alla ripetibilità e/o alla frequenza delle erogazioni ma a far leva sulla "qualità" dell'emolumento corrisposto, dando così rilevanza al titolo della erogazione, riscontrando detta connessione ogni volta che vi sia un collegamento tra un certo evento correlato al rapporto lavorativo e l'emolumento stesso: è stato dato, così, decisivo rilievo, come da ultimo annotato da Cass. 21 luglio 2014, n. 16591, alla derivazione eziologica tra erogazione della prestazione e rapporto lavorativo escludendo solo quelle prestazioni collegate a ragioni aziendali del tutto eventuali, imprevedibile e fortuite (cfr. *ex plurimis*, Cass. 5 giugno 2000, n. 7488; si veda anche Cass. 2 agosto 2002, n. 11607; id. 5 febbraio 2003, n. 1693; 9 aprile 2008, n. 9252; 21 aprile 2008, n. 10303).

Tra quest'ultime non può certo essere compreso il premio di anzianità la cui derivazione eziologica, come accertato dalla Corte del merito, dal rapporto lavorativo è evidente, con la conseguente sua computabilità nella base di



calcolo del trattamento di fine rapporto; quindi, in mancanza di esplicita esclusione, deve ritenersi facenti parte della base di calcolo del t.f.r..

Né può sottacersi che questo giudice di legittimità ha già affermato che in tema di trattamento di fine rapporto, premesso che la nozione di retribuzione accolta dal secondo comma dell'art. 2120 cod. civ. prescinde dalla ripetitività regolare e continua e dalla frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi, i quali vanno esclusi dal calcolo del trattamento di fine rapporto solo in quanto sporadici ed occasionali, tali essendo le prestazioni collegate a ragioni aziendali del tutto eventuali, imprevedibili e fortuite, il premio fedeltà è computabile nella base di calcolo ai fini della determinazione del trattamento medesimo, trovando la propria fonte di riferimento sostanziale nella protrazione dell'attività lavorativa per un certo tempo ed essendo rigorosamente collegato allo svolgimento del rapporto di lavoro, anche se non alla effettiva prestazione lavorativa (Cass. 9 aprile 2008, n. 9252).

Tanto premesso va evidenziato che se pure è fondata la tesi secondo la quale, ai sensi dell'art. 2120 cod. civ., comma 2, la contrattazione collettiva è abilitata a definire liberamente la retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, escludendovi o includendovi qualsiasi voce, spettando all'autonomia delle parti determinare il peso che questa forma di retribuzione differita deve assumere nell'economia del rapporto, tuttavia quando la contrattazione collettiva non disponga altrimenti si applica, pur con riferimento alle singole voci - in denaro o in natura - erogate a titolo non occasionale, la regola della onnicomprensività della retribuzione.



Analogamente va ritenuto quando la contrattazione collettiva non sia chiaramente ed univocamente espressiva della volontà delle parti contraenti a livello nazionale di escludere una determinata tipologia di emolumento dal computo del t.f.r. (cfr. Cass. 21 luglio 2014, n. 16591 cit.; Cass. 23 marzo 2001, n. 4251; id. 5 novembre 2003, n. 16618; 8 gennaio 2003, n. 96).

Nel caso di specie, non è revocabile in dubbio, che l'interpretazione fornita dalla Corte territoriale delle disposizioni contrattuali invocate dalla ricorrente, e cioè gli artt. 40 del CCNL ACRI del 19.3.1987 e 45 del CCNL ACRI del 19.12.94, non contrastando affatto con il loro tenore letterale, sia corretta per quanto riguarda l'identificazione della comune intenzione delle parti trovando questa riscontro, ex art 1362 ult. comma cod. civ., nel successivo CCNL del 1999 (art. 65) dove le parti, a differenza della precedente contrattazione collettiva, definiscono la retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto con analitica elencazione dei singoli elementi utili.

Del resto questa Corte proprio con riferimento al settore del credito ha ritenuto corretta tale interpretazione, non senza sottolineare, condivisibilmente, che l'art. 65 CCNL del 1999, stipulato in sostituzione del precedente CCNL del 1994, nel prevedere una elencazione tassativa degli emolumenti che costituiscono la retribuzione annua di riferimento per il calcolo del TFR, stabilisce espressamente, all'ultimo comma, che nei confronti del personale destinatario del contratto collettivo del 1994 continua ad applicarsi quest'ultimo contratto (Cfr. Cass. 6 marzo 2009, n. 5569; id. 15 marzo 2010, n. 6204), sicché per detto personale è irrilevante il richiamato art. 65 quanto al computo del premio di fedeltà nel TFR.



Consegue che, muovendo dalla premessa della mancanza di un intervento derogatorio delle parti collettive, correttamente la sentenza impugnata ha fatto riferimento alle previsioni di legge, valutando la natura dei compensi in esame alla stregua del criterio di dipendenza dal rapporto e non di occasionalità.

Ed infatti, in tema di trattamento di fine rapporto, premesso che la nozione di retribuzione accolta dall'art. 2120 cod. civ., comma 2, prescinde dalla ripetitività regolare e continua e dalla frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi, i quali vanno esclusi dal calcolo del trattamento di fine rapporto solo in quanto sporadici ed occasionali, tali essendo le prestazioni collegate a ragioni aziendali del tutto eventuali, imprevedibili e fortuite, il premio di anzianità erogato al lavoratore in occasione del 20° anno di anzianità è computabile nella base di calcolo ai fini della determinazione del trattamento medesimo, trovando la propria fonte di riferimento sostanziale nella protrazione dell'attività lavorativa per un certo tempo ed essendo rigorosamente collegato allo svolgimento del rapporto di lavoro, anche se non alla effettiva prestazione lavorativa (si vedano Cass. 21 luglio 2014, n. 16591 cit; id. 18 agosto 2004, n. 16171; id. 9 aprile 2008, n. 9252; 24 febbraio 2009, n. 4418).

Il ricorso in conclusione va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nei confronti della parte costituita. Nulla per le spese deve disporsi nei confronti delle parti rimasta intimate non avendo queste svolto attività difensiva



P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento in favore della parte costituita delle spese giudiziali liquidate in E. 100,00 per esborsi ed E. 2.500,00 per compensi oltre accessori di legge. Nulla per le spese nei confronti delle parti rimaste intimate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 ottobre 2015

Il Presidente

Dott. Paolo Stile

Il Consigliere est.

Dott. Giuseppe Napoletano

Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALAGGI
Depositato in Cancelleria



oggi, 20 NOV 2015

Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALAGGI